Studio Notarile Ermini
dei notai
Stefano Ermini ed Enrica Ermini
Via Andrea Doria n.3 scala B
00192 Roma
Tel.0637351292-Fax 0637354630
sermini@notariato.it
eermini@notariato.it

Studio Notarile Ermini - 00192 Roma - Via Andrea Doria, 3 - scala B, piano 1, int. 2 - Tel. 06.37351292 - 06.37512484 - Fax 06.37354630 - sermini@notariato.it - eermini@notariato.it

REPERTORIO N.7535 **RACCOLTA N.4162**

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **due** del mese di **marzo** in Roma, **nel mio studio**, alle ore quattordici e trenta minuti

(Roma, lì 2 marzo 2022)

Avanti a me **Dott.ssa Enrica ERMINI** notaio in Roma, con studio in **via Andrea Doria n.3**, iscritta presso il Collegio del Distretto Notarile di Roma

è presente

Alessandro COICO nato a Roma il 10 novembre 1974, domiciliato per la carica presso la sede sociale nella sua qualità di Presidente del Comitato Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione denominata **"STORICI IDEALI - ONLUS"** con sede in Roma, **Circonvallazione Trionfale n.16**, codice fiscale **97684560580**, iscritta all'Anagrafe delle O.N.L.U.S. con il **n.17555**, con effetto dal **31 gennaio 2012**,di nazionalità italiana.

Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certa il quale dichiara di essere qui intervenuto per partecipare all'assemblea generale dei soci di detta associazione, indetta per questo giorno, ora e luogo per precedenti accordi intercorsi tra se medesimo e gli altri aventi diritto.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma di statuto esso comparente il quale constatata:

** la regolarità della convocazione;

** la presenza di persona e per delega di tutti gli associati;

** la presenza per il Comitato Direttivo di sè medesimo **Presidente** e dei signori **Alessio GALLI - Vicepresidente**, **Arianna NICOSIA - Segretario** e **Ilaria DI GALANTE - Tesoriere** per delega conferita a **Alessio GALLI**

così come risulta dal foglio di presenza che verrà conservato agli atti dell'associazione, dichiara validamente costituita la presente assemblea, anche perchè totalitaria, e quindi idonea a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento dello Statuto alla riforma del terzo Settore al fine di procedere all'iscrizione nel Registro Unico;

2. Varie ed eventuali.

Passando a trattare l'argomento posto all'ordine del giorno il Presidente espone all'assemblea, come sia necessario al fine di poter iscrivere l'associazione nel **Registro Unico degli Enti del Terzo Settore previsto dal D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore)**, adeguare lo statuto dell'associazione a tale normativa.

Infine il Presidente, dopo aver dichiarato di aver già dato lettura all'assemblea del nuovo testo di statuto,

REGISTRATO A ROMA II
IL 09/03/2022
AL N. 7752
SERIE 1T
ESATTE € Esente

ERMINI ENRICA DI STEFANO NOTAIO

predisposto in previsione del favorevole deliberato assembleare, invita la stessa a deliberare in merito.

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità

DELIBERA DI

1) adeguare lo statuto dell'associazione alla normativa prevista dal **Codice del Terzo Settore, ai sensi del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117;**

2) approvare, come approva il nuovo testo di statuto, che recepisce le norme previste dal Codice del Terzo Settore e, che viene allegato al presente atto sotto la lettera **"A" (All.A);**

3) delegare il Presidente dell'Associazione ad effettuare tutte le eventuali modifiche che si rendessero necessarie ai fini dell'Iscrizione nel **Registro Unico degli Enti del Terzo Settore** ed a produrre altresì qualsiasi altro documento od istanza che si rendesse necessaria.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta la presente assemblea essendo le ore quattordici e cinquantacinque minuti

Il comparente rinuncia espressamente alla lettura dell'allegato, dichiarando di ben conoscerlo, e presta il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196.

Il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art.82, 3 comma, del D.Lgs 31 luglio 2017 n.117.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore quindici

Di quanto sopra richiesto ricevo il presente atto che pubblico mediante lettura da me notaio fatta al comparente il quale da me interpellato lo ha dichiarato pienamente conforme alla propria volontà.

E' scritto a macchina da persona di mia fiducia, ma per mia cura e da me notaio completato a mano in pagine tre e righe venti della presente dell'unico foglio di cui si compone.

FIRMATI

ALESSANDRO COICO **ENRICA ERMINI NOTAIO**

Copia conforme all'originale, firmato a norma di legge composta di quattro (4) **fogli fotostatici che si rilascia per gli usi consentiti**

Roma, lì 9 marzo 2022

ERMINI ENRICA

Allegato "A" della raccolta n.4162

STATUTO

Art.1 Costituzione

1. È costituita l'associazione di volontariato denominata **"Storici Ideali - ODV"**, qui di seguito detta **"Associazione"**.

2. L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt.32 e segg. del Decreto Legislativo n.117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonchè dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di ODV e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art.2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Roma in Circonvallazione Trionfale n.16.

2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purchè all'interno del medesimo Comune.

3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia e all'estero.

Art.3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali. Tutti i volontari sono assicurati per responsabilità civile, malattie ed infortuni.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolte prevalentemente in favore di terzi, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni dei volontari. Di seguito le attività di interesse generale di cui all'art.5 comma 1 del Decreto Legislativo n.117 del 2017:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della

pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'Associazione in particolare si prefigge le seguenti finalità:
- tutelare la salute, intesa come bene individuale e collettivo;
- promuovere iniziative per l'umanizzazione dell'assistenza agli anziani;
- promuovere la ricerca scientifica, la cultura e la formazione professionale nelle strutture che svolgono attività a favore dei pazienti con patologie attraverso borse di studio, pubblicazioni e iniziative di vario genere;
- promuovere iniziative svolte all'utilizzo di nuove tecnologie per il supporto dei pazienti;
- promozione di forme di collaborazione, anche internazionali, improntate alla solidarietà ed al confronto.

Per il raggiungimento degli scopi suddetti, l'associazione potrà anche presentare ricorsi, denunce, querele e costituirsi parte civile in processi penali, civili e amministrativi.

L'Associazione persegue le attività di interesse generale mediante:
- manifestazioni, attività di istruzione, convegni, seminari, dibattiti;
- collaborazione con le pubbliche amministrazioni (Stato, Regioni, Province, Comuni, Forze di Polizia, Autorità Giudiziaria ed altri Enti Locali), movimenti ed associazioni che abbiano gli stessi scopi istituzionali;
- gestione di sportelli informativi al servizio dei cittadini per conto di Enti Pubblici e Amministrativi;
- collaborazione con i mass media, enti privati e qualsivoglia istituzione pubblica e privata al fine di divulgare e promuovere le tematiche relative all'assistenza sanitaria nei reparti neonatali e pediatrici;
- organizzazione di corsi di formazione per il raggiungimento delle finalità statutarie;
- promozione e realizzazione di iniziative editoriali scritte, audiovisive e telematiche;
- promozione di campagne di sensibilizzazione e divulgazione dei principi etici e sociali;
- attività relativa a beneficenza, cessione alimenti,

strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali mobiliari, immobiliari e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art.5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore cioè 7 soci; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 (sessanta) giorni dal

ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art.6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali. Gli associati in regola con il versamento della quota sociale e con una anzianità di almeno tre mesi, possono essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

5. Gli associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Non è ammesso per gli associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art.7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni:ogni associato può recedere dall'associazione in

qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;

- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi tre mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa;
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonchè delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art.8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea degli Associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) Organo di controllo (eventuale).

2. Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata quadriennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art.6 del presente statuto.

Art.9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo (ai sensi dell'art.6 comma 3 del presente Statuto), tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e con una anzianità di almeno **tre mesi**.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;

b) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
d) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione ai sensi dell'art.5 del presente Statuto;
f) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art.7 del presente statuto;
g) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:
h) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
i) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.
5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

Art.10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.
2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonchè l'elenco delle materie da trattare.

Art.11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno

degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati anche per delega ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati anche per delega.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

6. E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audio-conferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art.12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il

Presidente e il Vice Presidente ed eventualmente assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere. Se del caso potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona ad eccezione del Presidente.

Art.13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonchè l'elenco delle materie da trattare; in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino tutti i membri del Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. In assenza di nomina di un segretario, le sue funzioni sono svolte da un Consigliere appositamente designato all'inizio della riunione scelto a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

5. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audio-conferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste all'art.11, comma 6 del presente Statuto.

Art.14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

a) eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente;

b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere, ove nominati;

c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il

suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;

d) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;

e) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

f) qualora lo ritenga opportuno redigere appositi regolamenti interni che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovranno regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detti regolamenti potranno essere sottoposti per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;

g) indire adunanze, convegni, ecc.;

h) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;

i) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;

j) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;

k) deliberare in ordine all'assunzione/licenziamento di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;

l) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art.6, comma 3;

m) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art.15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente in particolare:

a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze;

effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art.16 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere, ove nominati, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) la redazione dei libri verbali nonchè del libro degli associati e del registro dei volontari.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

a) tenere ed aggiornare i libri contabili;

b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art.17 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art.30, comma 2 del D. Lgs. n.117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica quattro anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo alle competenze, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Organo di controllo:

* vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
* vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
* esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1 del D. Lgs. n.117/2017, la revisione legale dei conti.

Art.18 Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio rettivo, i seguenti libri:
libro degli associati;
registro dei volontari, che svolgono la loro attività in do non occasionale;
libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio rettivo.
Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli entuali altri organi associativi sono tenuti a cura ll'organo cui si riferiscono.

Art.19 Risorse economiche

Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto i limiti previsti dall'art.33 del D. Lgs. n. 117/2017, da:
quote associative;
erogazioni liberali di associati e terzi;
donazioni e lasciti testamentari;
entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni bbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
rendite patrimoniali;
entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria strumentale ai sensi dell'art.6 del D. Lgs. n.117/2017.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o anzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale a ndatori, associati, lavoratori e collaboratori, ministratori ed altri componenti degli organi sociali, che nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di ioglimento individuale del rapporto associativo.
Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali cavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato r lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini ll'esclusivo perseguimento di finalità civiche, lidaristiche e di utilità sociale.

Art.20 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si iude il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio rettivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale eventivo che avrà cura di depositare presso la sede ciale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima lla data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, itamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i sciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, sì come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non tranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma vranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi trimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi

ile Ermini
tai
l Enrica Ermini
a n.3 scala B
Roma
ax 0637354630
otariato.it
otariato.it
A ROMA II
ente

dell'Associazione.

Art.21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 22 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

FIRMATI
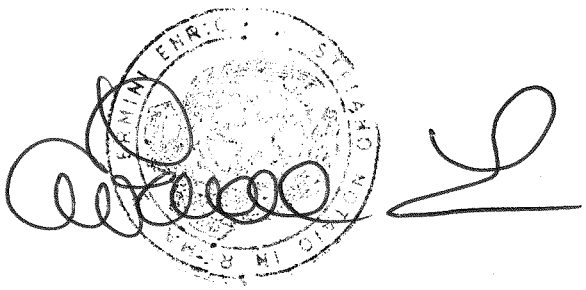
ALESSANDRO COICO **ENRICA ERMINI NOTAIO**